



TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA

(TRATTAZIONE SCRITTA)

Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 910 /2026 ,

██████████, rappresentato e difeso, dagli avvocati Simona Baldi e Nicola Favati

- RICORRENTE -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

- RESISTENTE CONTUMACE -

OGGETTO

Riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
(*ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015*).

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato, il dott. ██████████ adiva questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per vedere accertato e dichiarato il proprio diritto a usufruire del beneficio economico della Carta Docente (pari a € 500,00 annui) in relazione agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, durante i quali aveva prestato servizio come docente a tempo determinato su posti vacanti e disponibili, accumulando rispettivamente 284, 294 e 298 giorni di servizio annuale. Parte ricorrente chiedeva la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'accredito delle relative somme sulla carta elettronica o all'erogazione del corrispondente importo.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva , pertanto, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne viene e dichiarata la contumacia.



Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

La questione della legittimità dell'esclusione dei docenti precari dalla fruizione della Carta Docente è stata definitivamente risolta alla luce dei principi dell'ordinamento comunitario. La Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla Direttiva 1999/70/CE) vieta qualsiasi discriminazione nel trattamento economico e normativo tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che non sussistano "ragioni oggettive".

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), con la nota Ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21, UC contro Ministero dell'Istruzione), ha statuito che la Carta Docente rientra indubbiamente tra le "condizioni di impiego" disciplinate dalla citata Clausola 4. I giudici di Lussemburgo hanno rilevato l'incompatibilità con il diritto Ue di una normativa nazionale che precluda tale beneficio ai docenti a tempo determinato, evidenziando che l'obbligo formativo grava parimenti su tutto il personale docente, a prescindere dalla natura del vincolo contrattuale.

In perfetta aderenza al dictum europeo, si è pronunciata la Corte di Cassazione con la fondamentale sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023. La Suprema Corte ha chiarito che il diritto-dovere di formazione permanente coinvolge l'intero corpo docente, garantendo la qualità del sistema scolastico.

La Cassazione ha fissato i seguenti principi cardine:

- La Carta Docente spetta a tutti i docenti precari che abbiano stipulato supplenze annuali (*ex art. 4, comma 1, L. n. 124/1999*, ovvero fino al 31 agosto) o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (*ex art. 4, comma 2, L. n. 124/1999*, ovvero fino al 30 giugno).
- Il diritto sorge in presenza di una prestazione lavorativa che, per durata e continuità, consenta una equiparabilità con l'attività del personale di ruolo. Tale soglia minima di stabilità è pacificamente individuata nell'equivalente di almeno 180 giorni di servizio per anno scolastico, o nel servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Nel caso in esame, la documentazione contrattuale prodotta dal ricorrente (Doc. 1) attesta in modo inequivocabile il superamento dei requisiti predetti per ciascuna delle annualità invocate:

1. A.S. 2022/2023: 284 giorni di servizio presso l'I.C. [REDACTED] di Perugia.
2. A.S. 2023/2024: 294 giorni di servizio presso l'I.C. [REDACTED] di Perugia.
3. A.S. 2024/2025: 298 giorni di servizio presso l'I.C. "[REDACTED]" di Pisa (Scuola [REDACTED])

Risulta provato che il ricorrente ha adempiuto alle medesime mansioni didattiche, collegiali e funzionali gravanti sui colleghi a tempo indeterminato, compresi gli oneri connessi alla didattica digitale e all'auto-aggiornamento. Non sussiste, pertanto, alcuna "ragione oggettiva" idonea a giustificare la disparità di trattamento.



Va infine evidenziato che la successiva parziale modifica legislativa introdotta dall'art. 15 del D.L. n. 69/2023 (convertito in L. n. 103/2023), che ha esteso il beneficio ai soli supplenti annuali fino al 31 agosto per l'anno 2023, non esaurisce la tutela dei precari con contratto fino al 30 giugno, i quali conservano intatto il diritto al riconoscimento della Carta in via giudiziale per l'intero valore nominale stabilito dalla legge istitutiva, ossia € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto.

La domanda va quindi integralmente accolta, con condanna dell'Amministrazione resistente a mettere a disposizione del ricorrente l'importo complessivo di € 1.500,00 (€ 500,00 x 3 annualità) tramite l'attivazione e l'accredito sulla Carta elettronica. Non sono dovuti interessi o rivalutazione monetaria, trattandosi di un beneficio avente specifica destinazione di scopo formativo e non di un credito strettamente retributivo o risarcitorio.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo in conformità ai parametri del D.M. n. 55/2014 (scaglione di valore entro i € 5.200,00). Si ritiene equo operare una riduzione dei valori medi previsti dalle tabelle parametriche in ragione della natura seriale e documentale della controversia, nonché della contumacia dell'Amministrazione resistente, che ha sensibilmente ridotto l'attività difensiva richiesta nelle fasi di trattazione e decisionale. Si dispone la distrazione delle spese in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto,
2. DICHIARA il diritto di [REDACTED] a usufruire del beneficio della Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
3. CONDANNA il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.500,00 (€ 500,00 per ciascun anno scolastico) mediante l'accredito e l'attivazione della Carta elettronica del docente;
4. CONDANNA il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Pisa, il 20 ottobre 2026.

Giudice Onorario

Dott.ssa [REDACTED]

